



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Numero 3 del 18-01-22

Reg. generale 3

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 D.LGS. 267/2000
Sospensione temporanea e in via precauzionale del servizio di ristorazione
scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sant'Anna
Arresi a decorrere dal 19 gennaio fino al 28 gennaio 2022.**

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario sino al 31 luglio 2020, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
- che con successivi D.P.C.M. sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;

Visto, in particolare, il Decreto –legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure, per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 305;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che così recita "Il sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, con carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale, con specifico riguardo alla fascia più giovane della popolazione in età scolare;

Dato atto che, con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, dal 10 gennaio 2022, sussistono livelli di contagio che impongono il rigoroso rispetto di misure volte a contenere la diffusione del virus, in coerenza con l'obbligo – Decreto –legge 24 dicembre 2021, n. 221 – di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e di mantenere costantemente distanze di sicurezza interpersonale;

Valutato che la descritta situazione di criticità, nella fase attuale, può alimentare il rischio della diffusione del contagio all'interno della popolazione scolastica nel corso della somministrazione del servizio di mensa scolastica, durante il quale non è possibile assicurare le indicazioni di cui al Decreto –legge 24 dicembre 2021, n. 221 in ordine all'utilizzo obbligatorio delle mascherine di protezione;

Considerato che il flusso delle informazioni sulla piattaforma regionale ATS continua a non essere puntuale, tempestivo e aggiornato e che si riscontra un numero di casi nettamente superiore a quelli comunicati ufficialmente da ATS;

Considerato che potrebbero esserci altri casi di contagio non ancora accertati e segnalati;

Sentito il Dirigente Scolastico;

Ritenuto, in attesa delle specifiche comunicazioni dell'ATS, di dover adottare, a scopo precauzionale, ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica;

Ritenuto pertanto che ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento contingibile e urgente a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000.

ORDINA

la sospensione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Sant'Anna Arresi, temporaneamente e in via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 dal 19 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 compreso, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali dell'ATS;

di dare mandato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Teulada Dott. Paolo Meloni affinché venga data attuazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza;

DEMANDA

Il controllo di ottemperanza, per quanto di competenza, alla ATS Sardegna ASSL Carbonia - Dipartimento di Igiene Sanita Pubblica.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente viene trasmessa a:
Istituto Comprensivo di Teulada;
Stazione Carabinieri Giba;
ATS Sardegna;
Prefetto di Cagliari.

IL SINDACO
F.to Diana Anna Maria Teresa